

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

22° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2893) *Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 21 e *passim*
ANTOLINI (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 22, 23, 24 e *passim*
BEDIN (*PPI*) 26
BETTAMIO (*Forza Italia*)... 21, 22, 24 e *passim*
BIANCO (*Lega Nord-per la Padania indip.*)19, 21

BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) ... Pag. 22, 24, 25
CORTELLONI (*Rin. Ital. e Indip.*) 25
FUSILLO (*PPI*) 23, 24, 25
MAZZUCA POGGIOLINI (*Rin. Ital. e Indip.*) . 2, 3
PIATTI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 24
PINTO, *ministro per le politiche agricole.* 21, 24
PREDA (*Sin. Dem.-l'Ulivo*) 23, 24, 25
RECCIA (*AN*) 2, 3, 21 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 20,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2893) Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2893.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di questa mattina.

Colleghi, vi faccio preente che il ritardo nell'inizio dei nostri lavori è stato causato dai lunghi tempi necessari per la riproduzione del fascicolo degli emendamenti, alla cui illustrazione si procederà nel corso della seduta.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

RECCIA. Signor Presidente, colleghi, pongo una pregiudiziale di carattere politico (che potrà essere o meno accolta) per noi molto importante per il prosieguo dei lavori.

La Commissione si è riunita questa mattina intorno alle ore 11 ed ha esaurito i suoi lavori alle ore 14,15 circa; è stato poi stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti, previsto per le ore 18, e l'orario della nuova convocazione serale della Commissione, prevista per le ore 19,30. Siamo in ritardo di quasi un'ora: di sicuro questa sera non riusciremo ad illustrare tutti gli emendamenti, a meno che non si stabilisca un termine sia per la loro illustrazione sia per la chiusura dei lavori.

Dico questo perchè stamattina, poco dopo l'inizio dei lavori, avevo chiesto, non al Governo (mi perdoni quindi il Ministro, perchè la richiesta non era indirizzata a lui), ma al Presidente della Commissione e ai colleghi, se non si ravvisasse l'opportunità di audire i rappresentanti degli allevatori in agitazione nel Nord Italia. Mi è stato risposto (o meglio, questo è ciò che si è detto tra le righe) che vi erano problemi di tempo – si sarebbero dovuti portare a Roma i rappresentanti dei Cobas – e che bisognava fare in fretta. Ora, data la situazione, proprio per non dare alcunchè di ostativo ai lavori della Commissione, ribadiamo, come Alleanza Nazionale, la necessità di ascoltare i rappresentanti degli allevatori prima di prendere dei provvedimenti, ed invitiamo ad un ripensamento la Commissione e il Presidente. In caso contrario, dopo l'illustrazione degli emendamenti, esprimeremo la nostra contrarietà al mantenimento del disegno di legge nella sede deliberante.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che quella che sembrava essere una proposta volta a prestare

una maggiore attenzione nei confronti delle richieste pervenuteci – alcune giuste, altre meno, senza generalizzare perchè non sarebbe corretto – sembra ora apparire, a seguito delle affermazioni del collega Reccia, come una sorta di ricatto. Senatore Reccia, mi chiarisca questo punto, perchè probabilmente non ho capito bene: cosa intende per pregiudiziale?

RECCIA. Senatrice Mazzuca Poggiolini, ribadisco che si tratta di una pregiudiziale di carattere politico, e non di un ricatto.

MAZZUCA POGGIOLINI. Senatore Reccia, mi sembra si tratti di una pregiudiziale molto strana. Tutti noi siamo rappresentanti anche dei Cobas, non è che questi o i produttori lattieri siano altra cosa, siano marziani che hanno bisogno di un incontro diretto. Ognuno di noi li rappresenta nel momento in cui assume su di sè l'istanza di una parte della popolazione che è stata – o pensa di essere stata – ferita o toccata da un elemento probabilmente d'ingiustizia.

Chiedo ai colleghi di rivedere la loro posizione, perchè mi sembra rappresenti una forzatura in termini di rappresentanza democratica che il Parlamento deve avere a livello istituzionale per le istanze della popolazione. Altrimenti, vi chiedo, cosa ci stiamo a fare?

PRESIDENTE. Colleghi, in risposta a ciò che ha detto il senatore Reccia, proporrei di passare all'illustrazione degli emendamenti, e subito dopo di procedere alla convocazione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi per valutare la situazione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli emendamenti e dei subemendamenti presentati al testo del disegno di legge, e invito i presentatori ad illustrarli:

Art. 1.

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.2

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo 1.

1.1

ANTOLINI, BIANCO

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

Sopprimere l'articolo.

2.2

ANTOLINI, BIANCO

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo la parola: «istituzione» inserire le altre: «, non oltre i tempi di certificazione del prossimo bilancio,».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1 premettere il seguente:

«01. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 6, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1995-1996 devono essere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura del 40 per cento, dandone comunicazione all'AIMA ed al Ministero del tesoro. Le garanzie fidejussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. Alla restituzione di cui al presente comma provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del tesoro intestata: "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - prelievo supplementare sul latte di vacca". Al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge».

4.0.1/6

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, sostituire i commi 1, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge totalmente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere totalmente liberate. Il Governo si impegna con la Commissione dell'Unione europea al rimborso dell'ammontare prelevato a titolo di ammenda nei confronti dei produttori per i quali sia stata accertata una superproduzione dolosa.

3. Alla restituzione di cui al comma 1 provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del Tesoro intestata: "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca". Al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1998-1999 a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria.

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468 dal trattenere a titolo di anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997 che le vendite di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le parti, con le medesime modalità, possano altresì concordare che i contratti d'affitto di quote relative all'intero periodo 1998-1999 possano avere validità anche nel periodo in corso. In tal caso e nel caso delle vendite la regione e provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota accettata o ceduta, con in cambio all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito dell'indicata verifica.».

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, sostituire i commi 1, 3 e 4 con i seguenti:

«1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge totalmente restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere totalmente liberate.

3. Alla restituzione di cui al comma 1 provvedono gli acquirenti per gli importi ancora in loro possesso e l'AIMA limitatamente a quelli relativi al periodo 1995-1996 già versati dagli acquirenti nella contabilità speciale del Tesoro intestata: "Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Prelievo supplementare sul latte di vacca". Al relativo onere l'AIMA provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi di cui al comma 1 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1998-1999 a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria.

4. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 26 novembre 1992, n. 468 dal trattenere a titolo di anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997. Limitatamente al periodo 1997-98 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle provincie autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 dicembre 1997 che le vendite di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, abbiano effetto anche nel periodo medesimo. Le parti, con le medesime modalità, possano altresì concordare che i contratti d'affitto di quote relative all'intero periodo 1998-1999 possano avere validità anche nel periodo in corso. In tal caso e nel caso delle vendite la regione e provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota accettata o ceduta, con in cambio all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito dell'indicata verifica.».

4.0.1/10

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1. del Governo, all'articolo 5, al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione

lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sono interamente restituiti ai produttori, con gli interessi maturati, dandone comunicazione all'AIMA ed al Ministero del tesoro. Da tale restituzione sono esclusi i produttori sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 6».

Conseguentemente sopprimere il comma 2; aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, stimato in lire 69 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

4.0.1/36

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997», con le altre: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997», sostituire altresì le parole: «80 per cento», con le altre: «100 per cento».

4.0.1/4

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997», con le seguenti: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: «nella misura dell'80 per cento degli importi predetti».

4.0.1/32

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «il periodo di produzione lattiera 1996-1997», con le altre: «i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997», sostituire altresì le parole: «80 per cento», con le altre: «90 per cento».

4.0.1/5

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, COLLINO, BONATESTA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento», con le seguenti: «100 per cento».

4.0.1/8

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole: «nella misura dell'80 per cento», con le seguenti: «nella misura del 90 per cento».

4.0.1/17

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, sopprimere le parole: «nella medesima percentuale».

4.0.1/9 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La restituzione ai produttori degli importi trattenuti nel periodo di produzione lattiera precedente e del restante 20 per cento relativo al periodo di produzione lattiera 1996-1997 è corrisposta a chi ne ha diritto a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 6».

4.0.1/1 BORTOLOTTO, CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei», con le altre: «non sono dovute ai».

4.0.1/2 BORTOLOTTO, CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 2, sostituire le parole: «sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei», con le seguenti: «non sono dovute ai».

4.0.1/18 FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi del successivo articolo 6, comma 1, lettera c)».

4.0.1/19 FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, sostituire le parole da: «il 40 per cento» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il 10 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, e, per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare per la parte di produzione che eccede per oltre il 20 per cento la quota A medesima».

4.0.1/35 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, sostituire la cifra: «40» con la seguente: «10».

4.0.1/33 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «40 per cento» con le altre: «30 per cento».

4.0.1/25 BARRILE, MURINEDDU, PEDA, SARACCO, SCIVOLETTO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «immediatamente» con le altre: «entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1/26 IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «il suddetto ammontare» con le altre: «l'ammontare di cui al primo periodo del presente comma».

4.0.1/27 SARACCO, PEDA, SCIVOLETTO, BARRILE, MURINEDDU

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente al periodo 1997-1998 e fino alla pubblicazione da parte dell'AIMA di un nuovo bollettino quote valevole per lo stesso periodo, gli acquirenti di latte bovino sono esonerati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, dal trattenere a titolo d'anticipo del prelievo supplementare le somme relative alle consegne che oltrepassano i quantitativi riconosciuti agli stessi produttori dal bollettino quote pubblicato dall'AIMA il 29 gennaio 1997, imputabili a quantitativi afferenti contratti di trasferimento, anche temporaneo, della titolarità della quota già autorizzati ai sensi della vigente normativa dalle amministrazioni regionali. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare anche su tali quantità, dopo l'effettuazione delle operazioni di compensazione nazionale, ove questo risulti comunque dovuto a seguito dei controlli di competenza dell'AIMA sulla validità degli atti».

4.0.1/7 BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con gli interessi legali maturati».

4.0.1/37 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 5, al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, unitamente a quelle residue dovute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998».

4.0.1/38 ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «duplicati» con la parola: «errati» ed inserire dopo la parola: «inesistenti» le seguenti: «o errate».

4.0.1/40

SCIVOLETTO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «cinque membri» inserire le seguenti: «scelti tra magistrati ordinari ed esperti giuridici della materia».

4.0.1/20

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte».

4.0.1/21

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 3, sopprimere la lettera c).

4.0.1/39

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 5, dopo le parole: «L'AIMA comunica ai produttori» inserire le altre: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.1/3

BORTOLOTTO, CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 5, sostituire le parole: «la necessaria prova» con le altre: «prove documentali».

4.0.1/28

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 6, al comma 6, sopprimere le parole: «presso gli uffici regionali».

4.0.1/29

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 7, sopprimere il comma 1.

4.0.1/34

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 7, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. I criteri di priorità previsti dall'articolo 3, comma 1 lettere a) e c) del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 devono intendersi riferiti ai soli produttori titolari di quota».

4.0.1/16

PREDÀ, SCIVOLETTO, SARACCO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «L'AIMA procede» inserire le seguenti: «entro il 30 dicembre 1997».

4.0.1/12

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «comunicazione individuale» inserire le seguenti: «mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

4.0.1/13

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, tramite le regioni e province autonome,».

4.0.1/14

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «anche su supporto magnetico» con le altre: «su supporto magnetico o cartaceo».

4.0.1/30

PREDÀ, SARACCO, SCIVOLETTO, BARRILE, MURINEDDU

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal periodo 1997-1998 il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è abrogato».

4.0.1/22

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1998, che le vendite e gli affitti di quote latte senza l'azienda agricola stipulati entro il 31 dicembre 1997 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicando all'AIMA entro il 31 marzo 1998, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica».

4.0.1/23

FUSILLO, BEDIN

All'emendamento 4.0.1, dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Affitto temporaneo di quote senza terra in corso di campagna di commercializzazione)

1. Le quote possono essere affittate senza terra, anche in corso di campagna, con validità immediata. Il contratto di affitto temporaneo di quote è consentito esclusivamente tra i soci delle associazioni di produttori e nell'ambito della stessa regione, deve essere stipulato entro il 31 dicembre di ciascun anno e scadere al termine della campagna.

2. Ai fini della validità il contratto di affitto temporaneo di quote deve portare in calce la firma del presidente dell'associazione di produttori interessata.

3. Il contratto di affitto temporaneo di quota può essere stipulato esclusivamente tra produttori in produzione e non può riguardare più del 60 per cento della quota del cedente.

4. Spetta all'associazione dei produttori dare comunicazione alla regione dell'avvenuto contratto di affitto temporaneo di quota. La regione provvede a trasmettere copia del contratto stipulato all'impresa acquirente alla quale consegna il latte il produttore nonchè all'AIMA.

5. I moduli da utilizzare per i contratti di affitto temporaneo di quota senza terra vengano predisposti e forniti dall'AIMA».

4.0.1/24

CORTIANA

All'emendamento 4.0.1, all'articolo 9, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Limitatamente al periodo 1997-1998 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome entro il 31 dicembre 1997, che le vendite e gli affitti di cui al comma 2 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota affittata o ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 gennaio 1998. L'atto acquista efficacia soltanto a seguito della indicata verifica».

4.0.1/15

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, MINARDO

Sopprimere l'articolo 10.

4.0.1/31

ANTOLINI, BIANCO

Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:

«Art. 5.

(Ripristino della liquidità)

1. In attesa degli accertamenti di cui all'articolo 6, gli importi tratti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per il periodo di produzione lattiera 1996-1997 devono essere, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, nella misura dell'80 per cento degli importi predetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro. Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate nella medesima percentuale. Resta fermo l'obbligo dei produttori al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla e che risultano tali anche dalla rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, o che non siano incrociabili con la rilevazione stessa.

3. Limitatamente al periodo 1997-1998 ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 1992, n. 468, gli acquirenti di latte bovino trattengono il 40 per cento del prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore

dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n.46. Le somme trattenute in eccesso rispetto a quanto disposto dal precedente periodo sono immediatamente restituite ai produttori con gli interessi legali maturati. Per le consegne che oltrepassano il suddetto ammontare, l'acquirente è tenuto a trattenere il prelievo supplementare in misura intera. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare ove questo risulti comunque dovuto dopo l'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine gli acquirenti sono autorizzati a trattenere nel periodo 1998-1999, con gli interessi legali maturati, le somme relative al periodo 1997-1998 non versate.

4. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per il periodo 1996-1997 sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il periodo 1997-1998, ovvero, in caso di insufficienza, sulle consegne relative al periodo 1998-1999, unitamente a quelle residue dovute per i periodi 1995-1996 e 1997-1998. Qualora non sia possibile eseguire tale recupero, o questo sia insufficiente, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 6.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'A.I.M.A., sulla base della relazione della Commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L 1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge, accerta gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L 1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L 1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L 1 con quantità di latte commercializzato non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), con una tolleranza pari al 20 per cento;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L 1 con codici fiscali duplicati o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L 1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)* devono essere inviati, in copia autenticata, e fatti pervenire dagli acquirenti all'AIMA, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del riconoscimento previsto dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita Commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della Commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia accertata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della Commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di 30 giorni. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il periodo 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo la necessaria prova.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione delle parti interessate presso gli uffici regionali per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e all'azienda ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di 60 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 5. Le decisioni pervenute all'AIMA oltre detto termine perentorio sono considerate irricevibili, salva la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori del ritardo od omissione.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministero per le politiche agricole, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare.

Art. 7.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 1997, n. 81 e successive modificazioni, l'AIMA, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8 dell'articolo 6, effettua la rettifica della compensazione nazionale per il periodo

1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore della presente legge nonchè degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 6.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo l'entrata in vigore della presente legge, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. I dati risultanti dalle operazioni di cui al comma 1 sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro 15 giorni dalla notifica da parte delle regioni e province autonome, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 8.

(Periodo 1997-1998)

1. Per il periodo 1997-1998, l'AIMA procede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 6. Tali aggiornamenti sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Di essi viene data comunicazione individuale, tramite le regioni e province autonome, a tutti i produttori interessati. Ai fini delle trattenute per il periodo suddetto e del versamento del prelievo supplementare eventualmente dovuto, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai suddetti atti. All'esito della decisione dei ricorsi di riesame previsti dall'articolo 6, l'AIMA procede all'aggiornamento definitivo dei suddetti elenchi.

2. Per il medesimo periodo 1997-1998, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993 e successive modificazioni, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, sono redatti in conformità dei modelli approvati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 15 maggio 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997 e successive modificazioni. Tale decreto si applica anche per la eventuale dichiarazione di contestazione. La dichiarazione di consegna e i relativi modelli L1 sono inviati anche su supporto magnetico, secondo standard definiti con decreto del Ministro per le politiche agricole. Gli atti non conformi a tali disposizioni sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti o il cui riconoscimento sia revocato dalle regioni o province autonome sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

4. I quantitativi di latte che risultano dai modelli L1 pervenuti all'AIMA oltre il termine del 15 maggio, previsto dal citato articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/93, sono assoggettati a prelievo definitivo per l'intero ammontare, salve le altre sanzioni previste dalla legge a carico dell'acquirente.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Per il periodo 1998-1999, in attesa della riforma del settore lattiero-caseario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, trasmettendoli alle regioni e province autonome e dandone comunicazione individuale agli interessati, entro il medesimo termine di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono agli adempimenti demandati dalla presente legge alle regioni nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.

3. Per tutto quanto non derogato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10.

(Anticipazioni del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie)

1. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, le risorse occorrenti per il versamento all'Unione europea dei contributi comunitari non utilizzati, in ambito nazionale, comprensivi degli interessi di mora eventualmente maturati, da restituire entro il termine del 31 dicembre 1997, nella misura risultante dalle note ufficiali di addebito della Commissione europea.

2. Per gli anni 1998 e successivi, gli anticipi delle risorse dovute all'Unione europea a titolo di restituzione fanno carico ad apposito capitolo da istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, qualificato "spese obbligatorie".

3. Le Amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di mora matu-

rati, versando il relativo importo al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma 1, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 2.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. Il Governo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un piano latte nazionale che tenga conto dell'attuale produzione stimata da enti di settore, associazioni di categoria, Cobas e Ministero».

4.0.2

CORTELLONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. Le multe dovute vengono anticipate con prestiti compensativi, che verranno recuperati dalle condanne a sanzione pecuniaria emanate nei confronti degli autori di truffe in materia».

4.0.3

CORTELLONI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art 4-bis.

1. La suddivisione e distribuzione delle quote latte deve avvenire sulla base del numero reale delle vacche allevate, calcolato avvalendosi dei dati risultanti dai certificati antimialattia dei capi bovini, detenuti dal Ministero dell'agricoltura».

4.0.4

CORTELLONI

BIANCO. Signor Presidente, colleghi, illustrerò gli emendamenti 1.1, 1.2, 2.2 e 3.2.

Vorrei anzitutto ricordare che la scorsa settimana, durante la discussione in Aula del disegno di legge collegato alla legge finanziaria, il

Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, per voce del suo Capogruppo, senatore Speroni, ha formalmente richiesto un intervento del Governo per risolvere il problema del super-prelievo a carico dei produttori di latte. All richiesta si sono associati anche altri Gruppi parlamentari, ed il Governo ha raccolto la sollecitazione annunciando la presentazione di uno specifico disegno di legge in materia di quote-latte. A seguito di ciò, se ben ricordo, il Presidente del Senato si è impegnato ad assegnare un disegno di legge in sede deliberante alla competente Commissione parlamentare. Appariva, pertanto, inequivocabile che la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare si sarebbe dovuta riunire in sede deliberante per emanare un disegno di legge in materia di quote-latte, perchè così deciso in seguito ad accordo maturato alla luce del sole nel corso di un dibattito pubblico nell'Aula del Senato e con l'impegno diretto di una figura istituzionale di altissimo livello quale è il Presidente del Senato.

Nonostante ciò, oggi, martedì 25 novembre, a meno di una settimana dal suddetto accordo, la Commissione si trova riunita ad esaminare in sede deliberante un disegno di legge di iniziativa governativa che porta il titolo «Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA», i cui contenuti niente hanno a che vedere con i temi che in questa sede si era stabilito di affrontare.

Poco importa che il Governo abbia annunciato la presentazione di un emendamento in materia di quote-latte nell'ambito del disegno di legge concernente l'AIMA: rimane il fatto che tra Parlamento e Governo si era raggiunto l'accordo di esaminare in sede deliberante un provvedimento sulle quote-latte, mentre adesso ci troviamo a discuterne uno sull'AIMA la cui presentazione in questa sede, attraverso la cosiddetta procedura di urgenza, a nostro avviso appare come fortemente arbitraria.

Intendiamo pertanto esprimere il nostro più profondo dissenso nei confronti del metodo con cui il Governo ha ritenuto di affrontare l'emergenza del settore lattiero-caseario, un metodo che riteniamo profondamente inaccettabile per i motivi che seguono.

Innanzitutto, come accaduto per i decreti-legge n. 552 del 23 ottobre 1996, sul fermo biologico, e n. 11 del 31 gennaio 1997 sull'encefalopatia spongiforme bovina – nel cui ambito il problema delle quote-latte rivestiva una importanza prioritaria, e tuttavia veniva trattato indirettamente e quasi di nascosto – anche in questa occasione il Governo ha ritenuto opportuno adottare la decisione di trattare surrettiziamente le problematiche inerenti al settore lattiero-caseario nell'ambito di un provvedimento ad esso estraneo. Poichè questo modo di operare si ripete sistematicamente, a nostro avviso è ormai evidente che da parte del Governo vi è la volontà di disconoscere l'esistenza di un problema che invece è ben presente, è grave, e che va affrontato con serietà ed impegno e soprattutto in modo chiaro e trasparente, così come era chiaro e trasparente l'accordo in base al quale si era convenuto di esaminare in questa Commissione, in sede deliberante, un disegno di legge sulle quote-latte e non sull'AIMA.

In secondo luogo, non è corretto da parte del Governo utilizzare la procedura d'urgenza, concessa in materia di quote-latte, per fini che con essa niente hanno a che vedere. Tutto ciò era già accaduto in occasione del suddetto decreto-legge n. 11 del 31 gennaio 1997, rispetto al quale la protesta degli allevatori fu utilizzata come pretesto per concedere 915 miliardi di lire di fiscalizzazione degli oneri sociali da destinare al Mezzogiorno per il triennio 1997-1999: accade nuovamente oggi, quando si cerca ancora una volta di sfruttare la nuova protesta degli allevatori per far passare delle disposizioni molto discutibili, il cui fine è quello di sanare 15 anni di illeciti amministrativi commessi dai vertici dell'AIMA.

PRESIDENTE. Collega Bianco, a onor del vero, le ricordo che il Governo in Assemblea aveva esplicitamente manifestato l'intenzione di presentare un emendamento al presente disegno di legge che concernesse la questione delle quote-latte, e ciò trova conferma nel resoconto stenografico che tra poco metterò a vostra disposizione. In ogni caso non desidero fare polemica: la mia voleva essere solo una precisazione.

BIANCO. Signor Presidente, nel mio intervento mi pare di aver chiaramente affermato che non è la prima volta che si porta in Commissione un determinato provvedimento per poi trattarne un altro. Questo è il problema! Ed è per questa ragione che i nostri emendamenti prevedono la soppressione degli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Le ricordo ancora, senatore Bianco, che le decisioni inerenti al disegno di legge in esame sono state prese in Assemblea, alla luce del sole e con il consenso di tutti.

RECCIA. Signor Presidente, con l'emendamento 2.1 chiediamo la soppressione dell'articolo 2. Non mi dilungherò sui motivi sottesi alla nostra proposta modificativa, facendo riferimento a quanto precedentemente dichiarato dal collega Cusimano. Per gli stessi motivi do per illustrato anche l'emendamento 4.1.

BIANCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.2 e 3.2.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.1, di cui ho avuto modo di parlare nel corso della discussione generale.

BETTAMIO. Signor Presidente, i subemendamenti 4.0.1/6, 4.0.1/11 e 4.0.1/10 si muovono tutti sostanzialmente nella stessa direzione: con essi si tenta di risolvere i problemi relativi alle campagne di produzione 1995-1996 e 1996-1997, oggi all'attenzione di tutti. In base alla nostra proposta dovrebbero essere create due strade parallele: innanzi tutto, quella già sperimentata dal decreto-legge n. 305 del 1997 – esaminato dalla Camera dei deputati e poi decaduto – che prevede un rimborso

nella percentuale del 40 per cento; contemporaneamente il Governo dovrebbe impegnarsi con la Commissione dell'Unione europea a rimborsare l'ammontare «prelevato a titolo di ammenda nei confronti dei produttori per i quali sia stata accertata una superproduzione dolosa».

Pertanto, la *ratio* delle nostre proposte emendative è quella – ripeto – di risolvere le problematiche in esame, rispondendo nello stesso tempo al dettato della nota inviataci dall'Unione europea di cui ha fatto menzione il Ministro nel corso del suo intervento.

ANTOLINI. Signor Presidente, prima di passare all'illustrazione del nostro subemendamento, vorrei far presente che – come dichiarato anche dal nostro Capogruppo, senatore Speroni – pur condividendo l'assegnazione del presente provvedimento alla sede deliberante, è per noi di fondamentale importanza che in questa Commissione vi sia accordo anche per quanto riguarda i contenuti. Pertanto, se non vedremo accettati i nostri emendamenti di sostanza, ci attiveremo per raccogliere le firme onde ottenere il trasferimento di sede del presente disegno di legge.

Il subemendamento 4.0.1/36 è molto semplice: con esso si intende escludere dal rimborso tutti gli allevatori sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 6, ossia quelli che hanno un contenzioso aperto con l'AIMA. In tal modo potrebbero recuperarsi delle risorse per riconoscere agli allevatori in regola con i documenti non l'80, ma il 100 per cento di quanto dovuto.

RECCIA. Signor Presidente, il subemendamento 4.0.1/4 si illustra da sè. Infatti, con esso sostanzialmente si prevede la restituzione del 100 per cento delle somme trattenute sia per gli anni 1996-1997 che per il biennio 1995-1996.

BETTAMIO. Signor Presidente, diamo per illustrato il subemendamento 4.0.1/8.

ANTOLINI. Il subemendamento 4.0.1/32 si dà per illustrato.

RECCIA. Il subemendamento 4.0.1/5 si illustra da sè.

FUSILLO. Signor Presidente, do per illustrato il subemendamento 4.0.1/17.

BETTAMIO. Signor Presidente, con il subemendamento 4.0.1/9, l'articolo 5, comma 1, dell'emendamento 4.0.1 dovrebbe essere letto nel seguente modo: «Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per il medesimo periodo, devono essere liberate».

BORTOLOTTI. Il subemendamento 4.0.1/1 tende a sottolineare in modo specifico che ci sarà la restituzione anche del restante 20 per cento a seguito degli accertamenti; questo è già implicito nel disegno di legge, ma qui viene evidenziato in modo più chiaro.

Il subemendamento 4.0.1/2 è simile all'emendamento 4.0.1/36 presentato dalla Lega Nord e mira a non concedere i rimborsi a chi ha compilato male i moduli L1.

FUSILLO. Ritiro il subemendamento 4.0.1/18 e lo sostituisco con il seguente ordine del giorno:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

preso atto degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla Unione Europea,

impegna il Governo:

ad intraprendere una urgente iniziativa mirante ad ottenere il preventivo assenso degli organi competenti comunitari ad ogni altra possibile agevolazione in merito alla restituzione agli allevatori delle somme trattenute, con particolare riferimento all'annata 1995-1996, tenuto conto della singolare situazione in cui versano molte aziende zootecniche in Italia in relazione al regime delle quote latte».

0/2893/1/9

FUSILLO, BEDIN

Con il subemendamento 4.0.1/19 si vuole specificare quando la consistenza di varie categorie non risulta compatibile con la quantità di latte commercializzato.

ANTOLINI. I subemendamenti 4.0.1/35 e 4.0.1/33 si illustrano da soli.

PREDA. Tra i subemendamenti che abbiamo presentato, il subemendamento 4.0.1/25 è abbastanza qualificante perchè riduce il prelievo supplementare dal 40 al 30 per cento. Gli altri subemendamenti mirano ad un perfezionamento e ad un chiarimento dell'emendamento presentato dal Governo.

Colgo l'occasione per dire che sono un po' preoccupato per come si è svolta la discussione questa mattina e come sta proseguendo stasera. Se si ricerca il senso dei subemendamenti che sono stati presentati, si può notare che si vanno a creare una serie di problemi nel mondo agricolo che a parole si dice di voler affrontare in modo serio. Con alcuni subemendamenti si rischierà di provocare nei prossimi mesi molte difficoltà al settore vitivinicolo e ortofrutticolo. Avremo in piazza questi produttori, come oggi abbiamo in piazza i Cobas del latte. Altri subemendamenti, invece, sembra che mirino ad un condono di tutto quanto è avvenuto. Pertanto, non si vuole perseguire la trasparenza e la chiarezza in relazione a quanto è avvenuto nella Commissione Lecca e nelle Commissioni parlamentari, anche se a parole si asserisce di volerlo fare. Il senso di molti dei subemendamenti presentati è questo.

È chiaro quindi che in questa Commissione, così come è avvenuto alla Camera dei deputati dove questo aspetto è passato sotto silenzio, ognuno si deve assumere fino in fondo le proprie responsabilità nei confronti degli allevatori che sono in piazza: anche la responsabilità di dire loro di continuare a manifestare nelle piazze.

PIATTI, *relatore alla Commissione*. Con il subemendamento 4.0.1/26 si tenta di chiarire il significato della parola «immediatamente», che di per sè può significare una settimana o un mese.

PREDA. Do per illustrato il subemendamento 4.0.1/27.

BETTAMIO. Il subemendamento 4.0.1/7 si intende illustrato.

ANTOLINI. i subemendamenti 4.0.1/37, 4.0.1/38 si illustrano da sè.

Vorrei però dire al collega Preda che noi prima vogliamo la chiarezza, e poi pagare; il Governo, secondo noi, vuole prima che si paghi, e poi la chiarezza. Se la gente scende in piazza è per questi motivi.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Il Governo sta facendo chiarezza. Il pagamento non può essere connesso a questo aspetto.

PRESIDENTE. Il subemendamento 4.0.1/40, da me presentato, si illustra da sè.

FUSILLO. Il subemendamento 4.0.1/20 tende a far sì che vi sia la certezza che la commissione sia qualificata, e quindi composta di esperti, così come era stata prevista dalla Commissione Lecca.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Questa commissione però ha una connotazione diversa; è un gruppo interno, non è il ripristino della Commissione Lecca.

FUSILLO. Il subemendamento 4.0.1/21 si intende illustrato.

ANTOLINI. Il subemendamento 4.0.1/39 si illustra da sè.

BORTOLOTTO. Il subemendamento 4.0.1/3 fissa un termine per l'AIMA, la quale deve inviare ai produttori entro 30 giorni la definizione delle nuove quote assegnate. Siccome da questo termine partono tutti i successivi adempimenti, che sono tutti puntualmente definiti con un certo numero di giorni, mi pare opportuno che anche per l'AIMA sia stabilito un periodo di tempo.

PIATTI, *relatore alla Commissione*. Do per illustrati i subemendamenti 4.0.1/28 e 4.0.1/29.

ANTOLINI. Riteniamo che il subemendamento 4.0.1/34 da noi presentato sia molto importante, perchè il comma 1 dell'articolo 7 stabi-

sce che l'AIMA effettua la rettifica per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA stessa; pertanto, questi modelli L1 dovrebbero essere già in possesso dell'AIMA e dovrebbero essere accettati solo i modelli già pervenuti, non quelli che verranno presentati corretti nel periodo di due anni. Non possiamo permettere che la gente abbia due anni di tempo per correggere i modelli L1. Coloro che hanno compilato i modelli L1 in modo sbagliato devono essere puniti. Non possiamo dare loro due anni di tempo per correggere le malefatte.

PREDA. Il subemendamento 4.0.1/16 offre l'opportunità di fare chiarezza proprio sulle quote.

BETTAMIO. Conoscendo l'AIMA, pensiamo sia importante aggiungere la frase prevista dal subemendamento 4.0.1/12. Inoltre, do per illustrati i subemendamenti 4.0.1/13 e 4.0.1/14.

PREDA. Il subemendamento 4.0.1/30 introduce semplicemente una specificazione relativa al supporto cartaceo per non creare difficoltà ai piccoli imprenditori.

FUSILLO. Con il subemendamento 4.0.1/22 si intende dare immediata operatività ai contratti di circolazione di quote che scontano il pagamento dell'IVA, dell'imposta di registro, sono convalidati dalle regioni ma hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello di stipula.

Il subemendamento 4.0.1/23 si illustra da solo.

BORTOLOTTO. Il subemendamento 4.0.1/24, al quale aggiungo la mia firma, è volto a consentire la compensazione di quote all'interno di ogni cooperativa di produttori.

BETTAMIO. Rinuncio ad illustrare il subemendamento 4.0.1/15.

ANTOLINI. Signor Presidente, per quanto riguarda il subemendamento 4.0.1/31, che tende a sopprimere l'articolo 10, devo dire che noi siamo contrari ad introdurre elementi che nulla hanno a che vedere con l'oggetto del disegno di legge: in questo caso si tratta della norma in materia di anticipazioni del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

Probabilmente il Governo non ha avuto tempo a sufficienza, altrimenti chissà quanti altri elementi avrebbe inserito nel disegno di legge in esame: forse l'enciclopedia Treccani!

CORTELLONI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4.0.2, 4.0.3 e 4.0.4 e li sostituisco con i seguenti ordini del giorno:

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

impegna il Governo:

a porre in essere gli opportuni provvedimenti affinché le quote latte siano suddivise e distribuite sulla base del numero reale delle mucche allevate, calcolate avvalendosi anche dei dati che risultano dai certificati antimalattia dei capi bovini, detenuti dal Ministero per le politiche agricole».

0/2893/2/9

CORTELLONI

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,
impegna il Governo:

ad anticipare le somme dovute dai produttori di latte con prestiti compensativi, che verranno reintroitate con gli importi ricavati dalle condanne giudiziarie a sanzioni pecuniarie e al risarcimento dei danni nei confronti degli autori delle truffe in materia».

0/2893/3/9

CORTELLONI

«La 9^a Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2893, Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA,
impegna il Governo:

ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per il settore lattiero nazionale che tenga conto dell'attuale produzione stimata da enti di settore, associazioni di categoria e dal Ministero per le politiche agricole».

0/2893/4/9

CORTELLONI

BEDIN. Aggiungo la mia firma ai subemendamenti 4.0.1/2 e 4.0.1/3.

PRESIDENTE. L'illustrazione degli emendamenti è così esaurita. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,55.

